

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO L

BARI, 31 MAGGIO 2019

n. 59 *suppl.*



Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI GIOVINAZZO

Statuto Comunale..... 4

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI GIOVINAZZO
Statuto Comunale.



Città di Giovinazzo

Città Metropolitana di Bari

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 20 MARZO 2019

INDICE**PARTE I: I PRINCIPI GENERALI****TITOLO: I IDENTITA', PRINCIPI, COMPITI e FINALITA'****CAPO I – IDENTITA'**

Art. 1 Il Comune

Art. 2 Il Territorio

Art. 3 Denominazione e Stemma civico. Segni distintivi

Art. 4 La sede

CAPO II - I PRINCIPI

Art. 5 I valori della Persona

Art. 6 Le azioni positive per il progresso sociale, civile ed ambientale

Art. 7 La tutela della soggettività di genere e delle pari opportunità

Art. 8 La trasparenza e l'informazione

Art. 9 I principi dell'azione amministrativa

CAPO III - COMPITI e FINALITA'

Art. 10 Rappresentanza degli interessi collettivi

Art. 11 Lo sviluppo sociale

Art. 12 Lo sviluppo sostenibile

Art. 13 Cultura, arte, sport, spettacolo

Art. 14 Gestione del territorio

PARTE II: ORDINAMENTO DEL COMUNE, IL GOVERNO, L'AMMINISTRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 15 Organi di governo e organi Istituzionali di rilevanza statutaria

Art. 16 Deontologia politica

TITOLO II: GLI ORGANI DI GOVERNO**CAPO I: IL CONSIGLIO COMUNALE E I CONSIGLIERI COMUNALI****Sezione I: Il Consiglio Comunale**

Art. 17 Funzioni e composizione

Art. 18 Seduta di inizio mandato

Art. 19 Competenze

Art. 20 Indirizzi per le nomine ed elezione dei rappresentanti

Art. 21 Funzionamento

Art. 22 Sedute partecipate

Sezione II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 23 Prerogative e compiti dei Consiglieri

Art. 24 Incarichi a Consiglieri comunali

CAPO II: IL SINDACO

Art. 25 Il Sindaco

Art. 26 Competenze

Art. 27 Vicesindaco

Art. 28 La mozione di sfiducia

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29 Composizione, nomina e revoca

Art. 30 Attribuzioni, funzionamento e competenze

TITOLO III GLI ORGANI A RILEVANZA STATUTARIA

CAPO I - IL PRESIDENTE

Art. 31 Elezione e sfiducia

Art. 32 Funzioni del Presidente

CAPO II - La conferenza dei Capigruppo

Art. 33 Gruppi consiliari

Art. 34 Conferenza dei Capigruppo

CAPO III - Le Commissioni Consiliari

Art. 35 Commissioni Consiliari permanenti

Art. 36 Commissioni Consiliari speciali, di indagine e d'inchiesta

TITOLO IV: L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 37 L'organizzazione amministrativa

Art. 38 Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Art. 39 Il Segretario Generale

Art. 40 I Dirigenti

Art. 41 Incarichi esterni dirigenziali e di alta specializzazione

TITOLO V - LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICO AMMINISTRATIVA

CAPO I - La partecipazione collettiva

Art. 42 La partecipazione popolare

Art. 43 La partecipazione delle libere forme associative

Art. 44 Albo delle Associazioni

Art. 45 Consulte comunali

Art. 46 Assemblea dei cittadini

Art. 47 Interrogazioni

Art. 48 Istanze e petizioni

Art. 49 Proposte popolari di deliberazione

Art. 50 Consultazioni

Art. 51 Referendum

Art. 52 Azione popolare

CAPO II - IL DIRITTO D'ACCESSO E L'INFORMAZIONE

Art. 53 Diritto di accesso. Accesso civico

Art. 54 Partecipazione al procedimento amministrativo

PARTE III: FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLI

Art. 55 Attività finanziaria ed impositiva del Comune

Art. 56 Il Principio di Programmazione

Art. 57 Il Documento Unico di Programmazione

Art. 58 Il Bilancio di Previsione

Art. 59 Il piano esecutivo di gestione

Art. 60 Il rendiconto di gestione

Art. 61 Tesoreria

Art. 62 Controllo di gestione

Art. 63 Controlli interni

Art. 64 Composizione e Nomina del Collegio dei Revisori

Art. 65 Funzioni

PARTE IV LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE DI GESTIONE

TITOLO I: SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 66 Disposizioni generali

Art. 67 Gestione in economia

Art. 68 Concessione a terzi

Art. 69 Le aziende speciali

Art. 70 Le istituzioni

Art. 71 Le Società di Capitale

Art. 72 Società in House

Art. 73 Carta dei servizi

Art. 74 Servizio locale di Protezione Civile

FORME ASSOCIATIVE DI GESTIONE

Art. 75 Convenzioni

Art. 76 Consorzi

Art. 77 Accordi di Programma

Art. 78 Protocolli d'intesa

NORME FINALI

Art. 79 Revisione dello Statuto

Art. 80 Entrata in vigore

PARTE I – I PRINCIPI GENERALI

TITOLO I - IDENTITÀ , PRINCIPI, COMPITI E FINALITÀ

CAPO I - IDENTITÀ

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Giovinazzo ⁽¹⁾, nell'unità ed indivisibilità della Repubblica, è Ente Locale autonomo regolato dai principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali dello Stato, dalla normativa della Regione Puglia e dal proprio Statuto.
2. Il Comune si ispira ai principi regolatori dell'Unione Europea, dando concreta applicazione alla normativa vigente.
3. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
4. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione Puglia secondo il principio di sussidiarietà.

⁽¹⁾ Di seguito indicato semplicemente Comune.

Art. 2

Il Territorio

1. Il Territorio del Comune comprende la parte di suolo nazionale delimitato secondo la legge.
2. Il Comune tutela il proprio territorio quale bene da proteggere e da valorizzare nei suoi aspetti storici e culturali, architettonici e paesaggistici, ambientali e rurali, economici e sociali, anche al fine di conservarne l'identità originaria.

Art. 3

Denominazione e Stemma civico. Segni distintivi

1. Il Comune si identifica con la denominazione di Città di Giovinazzo, giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2018, e con lo Stemma Civico.
2. Lo Stemma Civico, in uso ab antiquo, è l'esemplare grafico confermato con Decreto del Capo del Governo del 28 novembre 1932 ed inserito nel libro araldico degli Enti Morali, sul quale è riprodotta la figura del Santo Patrono San Tommaso Apostolo, con le modifiche derivanti dal conseguimento del titolo di Città di Giovinazzo.
3. Lo Stemma Civico è elemento caratterizzante del Gonfalone e della Bandiera comunale, utilizzati per il riconoscimento del Comune nelle circostanze pubbliche.
4. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale utilizzano i segni distintivi delle fasce, rispettivamente, tricolore e in azzurro.
5. Con specifico Regolamento è disciplinata la facoltà di utilizzo e riproduzione dello Stemma Civico e del Gonfalone. E' vietato l'uso non autorizzato.

Art. 4

La Sede

1. La sede legale e funzionale del Comune di Giovinazzo è ubicata in Piazza Vittorio Emanuele II e può essere diversamente individuata previa modifica statutaria.

2. Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, le Commissioni permanenti e speciali ed ogni altro organismo previsto dallo Statuto, si riuniscono ordinariamente presso la sede del Comune.
3. In via straordinaria o per particolari ricorrenze o necessità di rappresentanza, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale, per gli Organi di rispettiva presidenza, possono autorizzare le sedute in sedi diverse da quella ordinaria.

CAPO II - I PRINCIPI

Art. 5

I valori della persona

1. Il Comune si ispira ai valori della democrazia, della libertà e dell'uguaglianza e assicura il rispetto della dignità della persona umana, tutelandone i diritti.
2. Il Comune:
 - a) riconosce nella promozione, nella tutela e nel rispetto della vita umana, il fondamento della dignità della persona;
 - b) persegue il benessere sociale dei propri cittadini;
 - c) garantisce e tutela la sicurezza dei propri cittadini;
 - d) riconosce, nella famiglia fondata sul matrimonio, il nucleo essenziale per l'accoglienza, la crescita, la formazione della persona nella società;
 - e) attribuisce rilevanza alle unioni civili nei termini previsti dalla legge;
 - f) garantisce i diritti dei propri cittadini ed in particolar modo dei più deboli, dei diversamente abili, dell'infanzia, dei minori, degli anziani, della famiglia;
 - g) garantisce la tutela dei diritti dell'uomo a coloro che, di diversa cittadinanza e nazionalità, intendono integrarsi nella comunità.

Art. 6

Azioni positive per il progresso sociale, civile ed ambientale

1. Il Comune si rende promotore di azioni positive per:
 - a) promuovere la pace, la solidarietà e lo sviluppo sociale;
 - b) contenere il fenomeno della emigrazione per bisogno e necessità;
 - c) mantenere saldo il legame con i Giovinazzesi emigrati nel mondo;
 - d) recuperare, valorizzare e assicurare la continuità delle tradizioni locali civili e religiose;
 - e) garantire la pacifica convivenza tra diverse culture e fedi religiose;
 - f) favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, economica culturale e sociale, valorizzando le specificità della popolazione;
 - g) garantire il recupero, la tutela e la conservazione delle biodiversità e delle risorse ambientali;
 - h) favorire il dialogo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici, delle associazioni imprenditoriali, dell'artigianato, della cooperazione, delle attività agricole, industriali e del terziario, per l'implementazione di politiche condivise di sviluppo locale;
 - i) favorire, anche per mezzo dei gemellaggi con Comuni appartenenti ad altri Paesi, l'interazione politica, economica, sociale e culturale delle Genti, quale necessario strumento per il raggiungimento del bene comune.
2. Il Comune:
 - a) riconosce l'accesso all'acqua come diritto naturale, universale, indivisibile, inalienabile;
 - b) afferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;

- c) afferma il principio che la proprietà dell'acqua è pubblica ed il servizio di captazione e distribuzione dev'essere improntato a principi di efficienza, efficacia ed economicità;
 - d) sostiene che l'accesso all'acqua pubblica dev'essere regolato da criteri di solidarietà e con applicazione di tariffe eque, in quanto privo di rilevanza economica;
 - e) promuove l'utilizzo responsabile del bene anche attraverso l'informazione sullo stato qualitativo di tutte le risorse idriche del territorio.
3. Il Comune favorisce la tutela degli animali preservandoli da ogni azione che implichi crudeltà e violenza gratuita. A tal fine, potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni legalmente costituite e senza fini di lucro che abbiano come finalità primaria il riconoscimento e la tutela dei diritti degli animali.
 4. Il Comune promuove la tutela della flora e ne favorisce l'educazione al rispetto.

Art. 7

Tutela della soggettività di genere e delle pari opportunità

1. Il Comune riconosce il valore della soggettività di genere e ne garantisce la tutela.
2. Il Comune tutela i cittadini di qualunque identità sessuale e garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
3. Il Comune organizza percorsi culturali ed educativi per la prevenzione di qualunque discriminazione sessuale al fine di superare ogni disparità:
 - a) nell'accesso al lavoro, nella progressione nella carriera e nella retribuzione;
 - b) nelle scelte della formazione scolastica, professionale ed universitaria;
 - c) nell'esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali;
 - d) nell'esplicazione della personalità in ambiti culturali, sociali e del volontariato.
4. Il Comune promuove iniziative per arginare fenomeni di violenza fisica e morale, anche in ambito familiare, correlati alla diversità sessuale e si impegna ad alleviare disagi di soggetti culturalmente, socialmente, economicamente e fisicamente deboli che siano vittime di abbandoni sessisti.

Art. 8

La Trasparenza e l'informazione

Il Comune, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali:

- a) sceglie la trasparenza come elemento costitutivo della propria identità ed assicura facilitazioni per l'accesso agli atti a tutela di interessi singoli e collettivi nelle misure consentite dalla legge;
- b) garantisce il diritto dei Cittadini ad essere informati su ogni situazione di pericolo o di emergenza, sulle condizioni e sulla qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute derivanti dall'espletamento di qualsiasi attività pubblica o privata;
- c) assolve agli obblighi di pubblicità legale con l'inserimento di atti e di provvedimenti amministrativi sul sito web istituzionale nelle sezioni "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente";
- d) favorisce le conoscenze degli atti e dei provvedimenti rivolti ai cittadini che non abbiano possibilità di accesso telematico;
- e) fornisce, attraverso la comunicazione istituzionale, notizie sulle iniziative di attuazione del programma di mandato politico-amministrativo.

Art. 9

I principi dell'azione amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune di Giovinazzo è svolta nel rispetto dei seguenti principi:

- a) buon andamento, equità ed imparzialità della pubblica amministrazione;
- b) trasparenza, pubblicità e semplificazione delle decisioni, degli atti e delle procedure;
- c) partecipazione dei soggetti interessati alle progressive fasi del procedimento amministrativo. anche al fine di verificarne il consenso;
- d) efficacia, efficienza, tempestività ed economicità.

CAPO III - COMPITI E FINALITÀ

Art. 10

Rappresentanza degli interessi collettivi

1. Il Comune esercita la propria autonomia secondo i principi di sussidiarietà, leale collaborazione, differenziazione, unicità ed adeguatezza delle funzioni.
2. Il Comune promuove intese con altri Comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse della propria comunità.
3. Il Comune partecipa alla formazione di decisioni degli Organi Metropolitan e Regionali, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali ed attuativi riguardanti il territorio.

Art. 11

Sviluppo sociale

Il Comune:

- a) tutela e promuove la qualità della vita dei cittadini e di quanti si trovino sul suo territorio;
- b) orienta la sua azione per il perseguimento dello sviluppo sociale e per la tutela della persona umana nella sua totalità, promuovendo la solidarietà tra i cittadini, con particolare attenzione alle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate. Opera per rimuovere tutte le discriminazioni che limitano l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza;
- c) tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; nello specifico tutela e promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio, e alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali ed educative;
- d) agevola la partecipazione civica dei giovani, opera per eliminare le situazioni di disagio e di devianza, concorre a promuovere la loro crescita culturale, sociale e professionale;
- e) riconosce il fondamentale ruolo sociale degli anziani nella comunità cittadina, ne tutela i diritti e la dignità e si impegna a garantire il sostegno e i servizi necessari a prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione e di povertà;
- f) garantisce una efficace azione di coordinamento degli interventi svolti dai servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio a favore dei disabili, operando in particolare per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- g) attua politiche sociali a sostegno delle famiglie;
- h) esercita le funzioni amministrative nel settore dei servizi sociali in forma diretta ed indiretta, collaborando anche con le associazioni e gli organismi che, senza fini di lucro, operano nel settore sociale;
- i) stabilisce tariffe agevolate ed esenzioni per le fasce deboli della popolazione.

Art. 12

Sviluppo sostenibile

1. Il Comune persegue lo sviluppo sostenibile della collettività, promuovendo ogni idonea iniziativa rivolta a

favorire e potenziare le attività economiche e produttive di beni e servizi ed a valorizzare i prodotti tipici locali.

2. A tal fine:

- a) conduce studi ed azioni d'insieme, coinvolgendo le pubbliche amministrazioni, il settore produttivo ed il settore associativo che interagiscono con la collettività locale, per sviluppare un sistema produttivo integrato e per valorizzare le vocazioni territoriali;
- b) incentiva lo sviluppo sostenibile mediante l'uso sapiente delle risorse naturali e nel rispetto delle aspettative delle generazioni future;
- c) crea reti di economia solidale;
- d) riconosce il ruolo sociale dell'impresa e delle associazioni di rappresentanza;
- e) incentiva la cooperazione d'impresa e sociale;
- f) valorizza l'artigianato locale;
- g) orienta l'economia locale verso produzioni a basso impatto ambientale;
- h) favorisce lo sviluppo ecologico del trasporto pubblico.

Art. 13

Cultura, arte, sport, spettacolo

1. Il Comune:

- a) promuove e sostiene la cultura, l'arte, lo sport e lo spettacolo;
- b) tutela i propri beni archeologici ed i beni culturali materiali ed immateriali, assicurando la fruibilità indifferenziata ed in speciale favore della popolazione scolastica;
- c) promuove la preservazione e la divulgazione del dialetto, del costume e delle tradizioni locali, civili e religiose;
- d) favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative, sportive e della terza età;
- e) favorisce la creazione di idonee strutture e di impianti per la pratica sportiva, assicurandone l'accesso e la sicurezza.

2. Il Comune persegue le finalità, di cui al comma precedente, secondo criteri e requisiti previsti in appositi Regolamenti, attraverso:

- a) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- b) la concessione a soggetti privati della gestione degli impianti sportivi e culturali di proprietà Comunale;
- c) l'ospitalità di associazioni ed organismi in immobili comunali, per la realizzazione di progetti non aventi finalità di lucro o commerciali.

Art. 14

Gestione del territorio

1. Il Comune attua la pianificazione e svolge attività di controllo in materia di:

- a) sviluppo territoriale, perseguendo obiettivi di consumo limitato del suolo;
- b) insediamenti abitativi di qualunque tipologia, compresa l'edilizia residenziale pubblica e le procedure di assegnazione;
- c) inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico;
- d) parcheggi, mobilità urbana privata, trasporto pubblico ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) infrastrutture a scopo sociale;
- f) protezione civile per la difesa della collettività e del territorio;
- g) servizi di igiene ambientale;
- h) programmazione di servizi straordinari in corrispondenza a flussi turistici stagionali.

2. Su richiesta del Consiglio Comunale o di cittadini - secondo modalità, tempi e quorum previsti per le

proposte ad iniziativa popolare - l'approvazione di atti di pianificazione in tali materie può essere preceduta da pubblici incontri, della cui convocazione sono informati, con mezzi idonei, tutti i soggetti che possano ricevere pregiudizio diretto o indiretto dall'adozione dell'atto.

3. Il Comune, a tutela del proprio territorio, ribadisce la propria vocazione in favore della pace e dell'ambiente.

PARTE II
ORDINAMENTO DEL COMUNE, IL GOVERNO,
L'AMMINISTRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15
Organi di governo e Organi Istituzionali di rilevanza statutaria

1. Gli Organi di Governo del Comune esercitano funzioni di rappresentanza democratica della Collettività, dando attuazione ai principi e alle finalità dello Statuto.
2. Sono Organi di Governo del Comune:
 - a) il Consiglio Comunale;
 - b) il Sindaco;
 - c) la Giunta Comunale.
3. Sono organi istituzionali a rilevanza statutaria i seguenti Organismi dotati di autonomia organizzativa disciplinata dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale:
 - a) Il Presidente del Consiglio;
 - b) la Conferenza dei Capigruppo;
 - c) le Commissioni consiliari permanenti;
 - d) le Commissioni Consiliari Speciali, d'indagine e d'inchiesta.

Art. 16
Deontologia politica

Gli Amministratori, in persona dei Consiglieri comunali, del Sindaco e degli Assessori:

- a) sono all'esclusivo servizio del Comune, impegnandosi a svolgere con diligenza ed onestà le proprie funzioni, nel rispetto dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione, non antepoendo mai gli interessi propri ed altrui al rispetto della legge e dello Statuto del Comune;
- b) non utilizzano per privati interessi le informazioni di cui dispongano in ragione della carica;
- c) si astengono dal votare atti e dal prendere parte ad attività per le quali vi sia conflitto di interesse;
- d) si astengono dal ricoprire posizioni di rilievo che possano esercitare pressioni sulla gestione del bene pubblico, ovvero diventino forme di veicolazione del consenso in cambio di utilità personali o familiari;
- e) non utilizzano per fini personali beni e servizi del Comune, preservando il prestigio, l'onore e il decoro del ruolo ricoperto.

TITOLO II – GLI ORGANI DI GOVERNO
Capo I – IL CONSIGLIO COMUNALE E I CONSIGLIERI COMUNALI

Sezione I - Il Consiglio Comunale

Art. 17**Funzioni e composizione**

1. Il Consiglio Comunale:
 - a) rappresenta la Comunità;
 - b) esercita la potestà deliberativa per le materie ad esso riservate;
 - c) svolge la funzione di indirizzo e di controllo politico e amministrativo su tutte le attività assegnate dalla legge all'Ente Territoriale Comunale;
 - d) dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Il Consiglio Comunale è composto dal numero dei Consiglieri assegnato dalla legge, oltre al Sindaco, eletti a suffragio universale dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art.18**Seduta di inizio mandato**

1. La seduta di inizio mandato del Consiglio Comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla data di convocazione.
2. Tale seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano limitatamente alla convalida degli eletti e alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei due Vice Presidenti, di cui uno Vicario.
3. È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto, fra i candidati nelle liste per l'elezione del Consiglio Comunale stesso, il maggior numero di voti di lista sommati ai voti di preferenza; a parità di voti, è il Consigliere maggiore di età, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
4. In caso di assenza, impedimento o rifiuto, il Consigliere Anziano è sostituito dal Consigliere che immediatamente lo segue per cifra elettorale nella graduatoria.
5. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco e per l'adozione degli altri atti di inizio mandato.

Art. 19**Competenze**

1. Il Consiglio Comunale approva entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, le linee programmatiche di Governo che il Sindaco definisce con la collaborazione degli Assessori, relative alle azioni ed ai programmi da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Consiglio Comunale può concorrere alla definizione delle linee programmatiche di Governo proponendo emendamenti e integrazioni.
3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato elettorale, qualora si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.
4. Le linee programmatiche di Governo possono essere sottoposte a verifica consiliare straordinaria a richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali, nelle forme previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

5. Il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa ordinaria nelle materie previste dalla legge e, in particolare, dall'art. 42 del TUEL.

Art. 20

Indirizzi per le nomine ed elezione di rappresentanti

1. Il Consiglio Comunale provvede alla individuazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da esso dipendenti o controllati.
2. Le candidature sono proposte nel rispetto dei principi di trasparenza e dichiarata competenza ed esperienza dimostrata da curriculum.
3. Le candidature per le nomine sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale nei casi e con le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale provvede all'elezione e alla revoca dei rappresentanti con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 21

Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco, che norma le competenze e le fasi preparatorie, contestuali e successive delle sedute consiliari, le tipologie particolari di convocazione ed ogni altra attività collegata al funzionamento dell'Organo e delle sue articolazioni organizzative.
2. Il Consiglio Comunale è convocato per iniziativa del Presidente, ovvero su espressa richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri Comunali. La frazione è sempre arrotondata all'unità superiore.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale individua le forme più adeguate e gli strumenti più idonei per rendere fruibili le sedute da parte della collettività.
4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio Comunale viene sciolto:
 - a) per approvazione di una mozione di sfiducia del Sindaco, votata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;
 - b) per dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri assegnati;
 - c) per dimissioni del Sindaco divenute irrevocabili;
 - d) per tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Tali circostanze determinano la decadenza del Sindaco e della Giunta, sostituiti con la nomina di un Commissario.

Art. 22
Sedute aperte

1. Possono essere convocate sedute consiliari aperte su argomenti di rilevante portata, di norma monotematiche, alle quali la cittadinanza, indifferenziata o rappresentata da corpi sociali, è invitata ad esprimere opinioni e proposte.
2. Quando al Consiglio Comunale è proposta la trattazione e la votazione di un argomento che abbia riflesso sui corpi sociali, durante la seduta possono essere sentiti i rappresentanti di Sindacati, Associazioni iscritte nell'Albo Comunale, Comitati, Enti, Organizzazioni di volontariato, Consulte, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Sezione II - I Consiglieri Comunali

Art. 23
Prerogative e compiti dei Consiglieri

1. Il Consigliere Comunale rappresenta la Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Lo status di Consigliere Comunale si acquisisce al momento della proclamazione.
3. Qualora, durante il quinquennio, un seggio resta vacante, lo stesso è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Il Consiglio Comunale adotta la relativa deliberazione di convalida nella sua prima seduta utile, alla quale parteciperà, regolarmente convocato, il primo dei non eletti che subentra nel seggio vacante.
4. La legge disciplina i casi di ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni, decadenza e sospensione del Consigliere Comunale.
5. Il Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento interno, ha diritto:
 - a) all'esercizio dell'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale;
 - b) alla presentazione all'esame del Consiglio Comunale, di interrogazioni, interpellanze, mozioni;
 - c) alle indennità stabilite dalla legge.
6. Il Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti o partecipate, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nonché di ottenere copie di atti e documenti, anche propedeutici, che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, senza alcuna spesa e senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio, con la sola eccezione degli atti e documenti riservati per espressa indicazione di legge o di Regolamento.
7. Il Consigliere Comunale ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge e dal regolamento interno, ed alla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate per iscritto dal Consigliere dimissionario al protocollo del Comune con le modalità indicate dalla legge. Esse sono comunicate al Consiglio Comunale che provvede all'immediata surrogazione, nella sua prima adunanza utile.

9. Le dimissioni hanno efficacia immediata e sono irrevocabili.
10. Il Consigliere Comunale che, per motivi personali, di parentela e di affinità sino al quarto grado civile, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza.
11. Il Consigliere Comunale, cessato dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale, continua ad esercitare gli incarichi esterni attribuitigli fino alla nomina del successore.
12. Il Consigliere Comunale dimissionario o dichiarato decaduto cessa anche da tutti gli altri incarichi, salvo la sua riconferma da parte del Consiglio Comunale.
13. Il Consigliere Comunale che non interviene a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto, previa contestazione, con atto adottato dal Consiglio Comunale, nelle forme previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.
14. In caso di sospensione di un Consigliere Comunale si procede alla temporanea sostituzione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
15. Per la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale, alle Commissioni consiliari permanenti, speciali, d'indagine o d'inchiesta, al Consigliere Comunale competono i permessi ed i gettoni di presenza previsti dalla normativa vigente, nelle forme e nei limiti stabiliti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
16. Il singolo Consigliere può chiedere che i gettoni di presenza siano trasformati in indennità di funzione. In caso di assenza, esclusa quella giustificata, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di funzionamento del Consiglio, l'indennità mensile è ridotta in proporzione al numero delle assenze.
17. I Consiglieri Comunali sono obbligati ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune di Giovinazzo, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette.
18. Il Comune di Giovinazzo assicura al singolo Consigliere Comunale l'uso delle attrezzature e dei servizi comunali per l'espletamento del proprio mandato, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 24

Incarichi a Consiglieri Comunali

1. Il Sindaco può formalmente attribuire a Consiglieri Comunali incarichi di istruttoria, di studio e di ricerca, per la realizzazione di specifiche articolazioni del programma di mandato e per l'approfondimento di particolari tematiche di competenza consiliare.
2. Tali incarichi non costituiscono deleghe di competenza e sono a titolo gratuito. Gli incarichi non possono sovrapporsi alle competenze assegnate agli Assessori.
3. Il Consigliere incaricato non adotta atti a rilevanza esterna ed atti di organizzazione interna e non instaura relazioni con soggetti pubblici e privati esterni che non siano preventivamente decisi e deliberati dagli Organi di Governo del Comune.
4. La struttura organizzativa assicura ai Consiglieri incaricati adeguata collaborazione per l'espletamento degli incarichi affidati.

CAPO II - Il Sindaco

Art. 25 Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti. Segno distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla dalla spalla destra verso sinistra.
2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale dai cittadini di Giovinazzo, iscritti nelle liste elettorali del Comune, contestualmente alla elezione del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco è membro del Consiglio Comunale e la sua presenza e il suo voto concorrono a formare le maggioranze strutturali e funzionali previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Nella prima seduta del Consiglio Comunale, dopo la convalida degli eletti, presta formale giuramento di fedeltà alla Costituzione ed al presente Statuto, dinanzi al Consiglio.
4. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, nomina i membri della Giunta Comunale, fra i quali un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale durante la sua prima seduta.
5. Il Sindaco quale Presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico. Convoca e presiede la Giunta, fissandone gli argomenti e l'ordine del giorno. Il Sindaco può revocare uno o più membri della Giunta, informandone il Consiglio Comunale.

Art. 26 Competenze

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione Comunale, promuove e coordina le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con la collaborazione prestata dal Segretario Generale.
3. Il Sindaco nelle funzioni di capo dell'Amministrazione Comunale:
 - a) rappresenta il Comune in giudizio;
 - b) rappresenta il Comune nei consorzi, nelle società partecipate e in altri organismi sovracomunali dei quali faccia parte il Comune di Giovinazzo, con facoltà di delega ad un Assessore o ad un Consigliere Comunale;
 - c) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici dell'amministrazione pubblica, disponendo, nelle relative ordinanze, i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'espletamento del servizio alle esigenze complessive e generali degli utenti.
4. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, impartisce le direttive e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

6. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
7. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale può adottare, con atto motivato e nel rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento, ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Quale rappresentante della comunità locale il Sindaco adotta anche ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio dell'ambiente e del patrimonio culturale e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Art. 27

Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina il Vicesindaco tra i componenti della Giunta Comunale.
2. Il Vicesindaco svolge le funzioni di Sindaco per il tempo di assenza del Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di allontanamento dal territorio comunale dello stesso.
3. In caso di dimissioni, impedimento, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 28

La mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'articolo 141 del TUEL.

Capo III - La Giunta Comunale

Art. 29

Composizione, nomina, revoca

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori nominati entro il numero massimo consentito dalla legge, compreso il Vicesindaco.
2. La nomina degli Assessori è fiduciaria, compete al Sindaco, che assicura pari opportunità tra uomini e donne.
3. Gli Assessori Comunali sono nominati tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità, conferibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale, secondo le previsioni di legge.

4. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini del Sindaco, fino al quarto grado.
5. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore, decade dal Consiglio Comunale all'atto dell'accettazione della nomina ad Assessore ed è surrogato in Consiglio dal primo dei non eletti della sua stessa lista.
6. La Giunta Comunale opera, quale organo collegiale, secondo le direttive impartite dal Sindaco che ne coordina l'attività. Gli Assessori sono corresponsabili nell'attuazione del programma di mandato.
7. La Giunta è convocata dal Sindaco o in sua assenza dal Vice-Sindaco o, se assenti entrambi, dall'Assessore più anziano, che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La Giunta Comunale delibera a porte chiuse, con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti. Nei casi di parità prevale il voto del Sindaco.
8. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori quando si incrina il rapporto di fiducia e quando l'Assessore non risponda agli obiettivi ed ai tempi di attuazione del programma di mandato. Della revoca è data informazione al Consiglio Comunale.
9. Gli Assessori sono tenuti a rendere pubblica la situazione reddituale e patrimoniale propria e dei propri familiari, in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 30

Attribuzioni, funzionamento e competenze

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione del programma di mandato.
2. La Giunta Comunale attua gli indirizzi generali adottati dal Consiglio Comunale ai fini della loro traduzione in specifiche azioni politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta.
3. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Dirigenti.
4. Il Sindaco può conferire ai singoli Assessori competenze di firma avente rilevanza esterna, che possano impegnare il Comune.
5. Gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado.
6. Gli Assessori, su invito o di propria iniziativa, possono partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti senza diritto di voto, per contribuire all'esame dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
7. La Giunta Comunale può adottare un Regolamento che ne disciplini il funzionamento.
8. La Giunta adotta i regolamenti concernenti l'ordinamento degli uffici nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

9. La Giunta Comunale può, in caso di urgenza, che deve essere determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, e comunque sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
10. Le deliberazioni di cui al precedente comma 9, sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Comunale che deve avvenire nei sessanta giorni successivi alla loro adozione, a pena di decadenza e comunque entro l'esercizio finanziario di riferimento.
11. La Giunta decade nei casi indicati dalla legge.
12. I singoli Assessori cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.

TITOLO III - GLI ORGANI ISTITUZIONALI A RILEVANZA STATUTARIA

Capo I – Il Presidente

Art. 31

Elezione e sfiducia

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nella prima seduta, dopo le operazioni di convalida e surroga dei Consiglieri, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, si procederà nella stessa seduta all'elezione del Presidente a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio, sempre in prima seduta, elegge altresì con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, due Vicepresidenti, di cui uno Vicario, garantendo anche la rappresentanza delle minoranze.
3. Il Presidente ed i due Vicepresidenti rimangono in carica per tutta la durata del mandato e cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o sfiducia.
4. La revoca può essere richiesta da un terzo dei Consiglieri escluso il Sindaco ed è approvata, con voto palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco. La mozione è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, da tenersi entro 20 giorni dalla presentazione della mozione stessa.
5. Il Presidente o il Vicepresidente sfiduciato concorrono a formare il numero legale della seduta e la loro partecipazione alla votazione ha valore di astensione.
6. Il Presidente e i due Vicepresidenti, in caso di dimissioni, decadenza o revoca vengono sostituiti nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva all'evento.

Art. 32

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale ed inoltre:
 - a) tutela le prerogative di tutti i Consiglieri Comunali ed assicura l'effettivo e libero esercizio del mandato;

- b) insedia la Conferenza dei Capigruppo e le Commissioni Consiliari, verificandone il buon funzionamento;
 - c) assicura una adeguata informazione ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al vaglio del Consiglio Comunale;
 - d) garantisce il rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale ed in particolar modo di quelle riferite alla tutela delle prerogative delle opposizioni.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale presiede la Conferenza dei Capigruppo.
 3. Il Presidente non può essere nominato componente delle Commissioni Consiliari permanenti.
 4. Il Presidente convoca le sedute del Consiglio Comunale e fissa l'ordine del giorno di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, promuove e dirige i lavori del Consiglio Comunale.
 5. Le modalità e i termini per le convocazioni del Consiglio Comunale sono disciplinate dall'apposito Regolamento.
 6. Il Vicepresidente Vicario e l'altro Vicepresidente hanno pienezza di poteri in assenza del Presidente.
 7. Il distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è una fascia azzurra con lo stemma della Repubblica su un verso e lo stemma del Comune sull'altro, da portarsi a tracolla dalla spalla destra verso sinistra.

CAPO II - La conferenza dei Capigruppo

Art. 33

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, che ne stabilisce altresì le attribuzioni e l'operatività.
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista elettorale formano un Gruppo Consiliare anche nel caso in cui, in una lista elettorale, sia stato eletto un solo Consigliere Comunale.
3. Ciascun Gruppo Consiliare provvede a designare un Capogruppo, nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Ai Consiglieri, in numero minimo di due aderenti, è data facoltà di costituire Gruppi diversi da quelli corrispondenti a liste che abbiano eletto almeno un Consigliere nella stessa competizione elettorale.
5. Costituiscono Gruppo Misto i Consiglieri che non hanno dichiarato a quale gruppo intendono appartenere e quelli che, nel corso della consiliatura, abbiano dichiarato la loro autonomia dal raggruppamento nella cui lista sono stati eletti.
6. I Gruppi consiliari hanno competenze:
 - a) propositive per le deliberazioni da sottoporre alla trattazione del Consiglio Comunale;
 - b) per il tramite dei Capigruppo, di collaborazione con il Presidente del Consiglio Comunale nell'organizzazione dei lavori consiliari.

Art. 34

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo e collaborativo del Presidente del Consiglio Comunale nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento dei lavori consiliari.

2. Spetta alla Conferenza coadiuvare il Presidente:
 - a) nella formazione dell'ordine del giorno delle sedute di Consiglio Comunale;
 - b) nella programmazione delle sedute consiliari e nell'organizzazione dei lavori consiliari.

Capo III – Le Commissioni Consiliari

Art. 35

Commissioni Consiliari Permanenti

1. I Consiglieri Comunali sono riuniti in Commissioni permanenti distinte per aggregati di materie politico-amministrative.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale si provvede ad eleggere i componenti delle Commissioni permanenti ed alla elezione di componenti subentranti a Consiglieri cessati dalla carica.
3. Si demanda al Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale la disciplina della loro composizione, fermo restando il necessario rispetto del principio di proporzionalità, delle specifiche competenze, dell'organizzazione, del funzionamento, delle forme di informazione dei consiglieri e delle modalità di svolgimento dei lavori, prevedendo altresì l'eventuale partecipazione di dirigenti e funzionari del Comune e di esperti esterni.

Art. 36

Commissioni Consiliari speciali, di indagine e d'inchiesta

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può istituire Commissioni Consiliari speciali, di indagine e d'inchiesta, per tempo limitato e per oggetti determinati, su materie di interesse Comunale di particolare rilevanza e che non rientrino nelle competenze ordinarie delle Commissioni Consiliari permanenti.
2. L'istituzione di tali Commissioni Consiliari avviene a maggioranza assoluta garantendo il rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività nelle stesse. Tali Commissioni sono presiedute da un Consigliere di minoranza.
3. L'istituzione di Commissioni Consiliari speciali si giustifica con una delle seguenti finalità:
 - a) approfondire ed esaminare argomenti ed eventi di significativa rilevanza per il Comune e per la collettività;
 - b) elaborare documenti, pareri, relazioni da divulgare tra la collettività e da sottoporre al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale per le decisioni spettanti a questi Organi.
4. L'istituzione di Commissioni Consiliari d'indagine e d'inchiesta è finalizzata all'accertamento di fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli Organi elettivi e dalla struttura organizzativa.
5. L'istituzione delle Commissioni Consiliari sopraindicate avviene su proposta:
 - a) di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco;
 - b) della Conferenza dei Capigruppo.
6. Le Commissioni Consiliari hanno facoltà di autorganizzazione dei lavori, secondo le linee generali espresse nel Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**Art. 37****L'Organizzazione amministrativa**

1. Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo i criteri di programmazione, funzionalità e responsabilità, al fine di operare con la massima efficacia ed efficienza, di perseguire il pubblico interesse e di tutelare i diritti dei Cittadini-utenti.
2. Il Comune assicura altresì, imparzialità, economicità e semplificazione degli interventi, trasparenza dell'azione amministrativa e parità di genere.
3. Il Comune organizza la struttura in osservanza dei seguenti principi:
 - a) valorizzazione delle risorse umane interne e utilizzo delle competenze maturate dal personale stabile;
 - b) flessibilità della struttura organizzativa in ragione degli obiettivi di mandato e di performance stabiliti dall'Amministrazione in carica, ed in ragione dei programmi di gestione approvati dalla Giunta Comunale;
 - c) coinvolgimento e partecipazione del personale nelle scelte di organizzazione e nella programmazione delle funzioni comunali.
4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale del personale e garantisce buone e costanti relazioni sindacali per la contrattazione decentrata.
5. Il Comune adotta azioni positive per eliminare discriminazioni tra il personale.

Art. 38**Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi**

1. Il Comune provvede alla determinazione della dotazione organica ed all'organizzazione e gestione del personale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e nei limiti derivanti dalle capacità di bilancio.
2. La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali adottati dal Consiglio Comunale, disciplina con apposito Regolamento l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 39**Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto attingendo all'apposito albo.
2. Esercita le funzioni e i compiti attribuiti dalla Legge.
3. In particolare il Segretario Generale:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti, ne promuove e coordina le attività, assicurando livelli elevati di performance generale;
 - b) presta assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi di Governo in ordine alla legittimità ed alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - c) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale e ne cura la verbalizzazione esprimendo, se richiesto, il suo parere in merito alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - d) roga, su richiesta del Comune, i contratti nei quali il Comune è parte e autentica scritture private ed atti

- unilaterali nell'interesse del Comune;
- e) esercita ogni altra funzione o incarico di responsabilità e dirigenza attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
4. Il Segretario Generale, inoltre:
- svolge, in posizione apicale nell'ambito della struttura organizzativa, compiti di collaborazione e di coordinamento nell'attuazione del programma di mandato;
 - è promotore della valutazione delle performance individuali dei Dirigenti e della validazione della performance generale del Comune;
 - può, su formale richiesta del Sindaco, curare l'istruttoria di procedimenti e di proposte di deliberazione di rilevante complessità;
 - può, su formale richiesta del Sindaco, partecipare all'istruttoria di Regolamenti comunali;
 - può, su formale richiesta del Sindaco, rilasciare pareri di legittimità su specifici procedimenti ed atti.
5. La nomina del Segretario Generale ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
6. Il Sindaco può nominare un Vicesegretario tra il personale di qualifica dirigenziale che abbia i necessari requisiti per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 40 **I Dirigenti**

- Il conferimento degli incarichi dirigenziali è disciplinato dalla Legge.
- Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, ad esclusione dei provvedimenti che sono manifestazione di indirizzo politico e di controllo sulla gestione o che contengono valutazioni discrezionali di carattere politico. Ai Dirigenti è altresì attribuita l'organizzazione delle risorse umani e strumentali assegnate. Essi sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnati.
- Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i Dirigenti in particolare:
 - assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL e con i poteri del privato datore di lavoro;
 - provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta Comunale, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
 - espletano, entro le soglie consentite, le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo la presidenza delle commissioni di gara e adottando gli atti principali quali le determinazioni a contrattare e la stipula dei contratti;
 - curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili dell'istruttoria;
 - esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;

- f) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
 - g) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
4. Sono di competenza dei Dirigenti gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di autorizzazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali di irrogazione di sanzioni e le diffide.
 5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale, i Dirigenti nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna.
 6. Il Sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinché concorrano all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.

Art. 41

Incarichi esterni dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Comune, con espressa previsione regolamentare e con adeguati atti di programmazione, può provvedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato.
2. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore a quanto disciplinato dalla Legge.
3. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
4. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.
5. Per determinate iniziative, procedimenti e programmi la cui realizzazione è condizionata dal possesso di professionalità specialistiche non presenti negli organici degli uffici comunali, potranno essere instaurati rapporti con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche per l'utilizzo a tempo determinato.

TITOLO V – LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICO-AMMINISTRATIVA

Capo I - La partecipazione collettiva

Art. 42

La partecipazione popolare

1. Il Comune garantisce la partecipazione popolare per consentire ai cittadini di concorrere, partecipare e contribuire alla formazione delle scelte del Comune.

2. Possono fruire delle prerogative di partecipazione previste dal presente Titolo, oltre ai Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Giovinazzo che siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, anche i Cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
3. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da Cittadini singoli o organizzati in Associazioni, Comitati e Gruppi, anche informali, e nati per uno specifico intento partecipativo su tematiche generali di pubblico interesse.
4. Non possono fruire degli istituti di partecipazione popolare i partiti politici e neanche le Associazioni e gli Organismi che abbiano nei rispettivi statuti l'esclusiva finalità di intervento alle competizioni elettorali.
5. La partecipazione popolare non è ammessa per sottoporre a verifica le decisioni e le responsabilità in ordine alla struttura organizzativa del Comune ed al ciclo delle performance.
6. Il Comune si impegna a consultare preventivamente le Associazioni di rappresentanza del sindacato, dell'economia, dell'artigianato e delle imprese presenti sul territorio quando si debbano assumere decisioni che interessino o producano effetti diretti sulle attività imprenditoriali.

Art. 43

La partecipazione delle libere forme associative

1. Il Comune sostiene e valorizza gli enti, le organizzazioni di volontariato e le libere forme associative che non abbiano alcuno scopo di lucro e che perseguano finalità umanitarie, religiose, culturali, scientifiche, sportive, di promozione sociale, civile, turistica, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico, culturale e archeologico e che contribuiscano, con la loro quotidiana azione al servizio della collettività, allo sviluppo democratico della comunità, ovvero alla formazione sociale e civile dei Cittadini.
2. Il Comune prende atto del ruolo della Pro Loco per:
 - a) la promozione, tutela e valorizzazione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni locali, dell'arte in tutte le sue espressioni e delle bellezze naturali ed architettoniche;
 - b) la valorizzazione dell'attività turistico-culturale e salvaguardia del patrimonio storicoambientale;
 - c) l'informazione ed assistenza turistica e di soggiorno;
 - d) la promozione di attività ricreative e partecipative per la realizzazione delle proprie finalità statutarie.

Art. 44

Albo delle Associazioni

1. Le Associazioni costituite ed operanti nell'ambito comunale hanno diritto di essere iscritte in appositi albi articolati per settori.
2. Le Associazioni che ne fanno richiesta devono documentare, tramite loro statuto vigente, il possesso dei requisiti di democraticità interna e di rappresentatività verso l'esterno e devono indicare le finalità perseguite, le relative attività, la consistenza associativa, gli organi ed i soggetti dotati di rappresentanza, oltre ad ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
3. La procedura per l'iscrizione delle Associazioni negli appositi Albi è stabilita da apposito Regolamento.
4. La mancata iscrizione all'Albo Comunale non è in alcun caso motivo di esclusione dell'Associazione dall'esercizio dei diritti che la legge e lo Statuto riconoscono alle stesse.

Art. 45
Consulte comunali

1. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e per favorire l'autonoma espressione di richieste ed esigenze, il Comune promuove la costituzione di Consulte per aree di attività o di interesse.
2. Con regolamento sono disciplinate la composizione, l'articolazione per settore di attività e di interesse delle Consulte, in modo da assicurare la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità.
3. Le Consulte comunali svolgono funzioni consultive e propositive in relazione all'attività degli Organi di governo del Comune di Giovinazzo.
4. Gli amministratori del Comune di Giovinazzo, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali, oltre ai dipendenti di detti enti ed organismi, non possono far parte delle Consulte.
5. La Giunta Comunale assicura alle Consulte i locali ed i mezzi strumentali necessari per l'esercizio della loro attività, ovvero tutte le informazioni, gli atti e documenti richiesti utili a garantire la loro partecipazione propositiva nei confronti dell'Amministrazione.

Art.46
Assemblea dei Cittadini

1. Il Comune promuove, quale organismo di partecipazione, l'Assemblea dei Cittadini, per il miglioramento della comunicazione e della reciproca informazione fra i Cittadini e gli Amministratori in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investano la tutela dei loro diritti a difesa degli interessi collettivi.
2. L'Assemblea dei Cittadini può avere carattere periodico o essere convocata per trattare specifici temi e questioni di particolare urgenza e può avere dimensione Comunale o sub-Comunale.
3. L'Assemblea dei Cittadini può essere convocata sulla base di una richiesta, sottoscritta da almeno 200 residenti, nella quale devono essere indicati gli argomenti da discutere.
4. Con Regolamento sono stabiliti le modalità di convocazione, il coordinamento ed il funzionamento dell'Assemblea dei Cittadini.

Art. 47
Interrogazioni

1. Le Associazioni e le Organizzazioni sociali, aventi sede legale o operativa in Giovinazzo, ed i Cittadini in numero minimo di almeno 100 sottoscrittori legalmente identificati, possono rivolgere al Comune interrogazioni per chiedere le ragioni di determinate scelte politicoamministrative o di determinati aspetti dell'attività del Comune.
2. Le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro trenta giorni dal deposito protocollato, e comunque nella prima seduta utile.
3. Il Sindaco può fornire, entro trenta giorni dal deposito, risposta scritta che, se accettata dai promotori, non produce la successiva iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
4. Le interrogazioni e le risposte ad esse sono oggetto di adeguata informazione pubblica tramite il sito web del Comune.

Art. 48
Istanze e Petizioni

1. Le Associazioni e le Organizzazioni sociali aventi sede legale o operativa in Giovinazzo ed i Cittadini in numero minimo di almeno 100 sottoscrittori legalmente identificati, possono presentare:
 - a) istanze a contenuto generico, per sollecitare l'interessamento del Comune su questioni di interesse collettivo e generale, anche senza richiedere l'adozione di uno specifico atto politico-amministrativo;
 - b) petizioni a contenuto specifico ed articolato, basate sulla rappresentazione di un bisogno collettivo o diffuso ovvero di una criticità generale, per sollecitare l'intervento del Comune attraverso l'adozione di un atto politico-amministrativo.
2. Il Sindaco fornisce risposta alle istanze ed alle petizioni entro 90 giorni dalla protocollazione.
3. Quando l'istanza o la petizione venga accolta, la Giunta Comunale adotta gli atti che ritiene opportuni, ovvero li propone al Consiglio Comunale.

Art. 49
Proposte popolari di deliberazione

1. Le Associazioni e le Organizzazioni sociali aventi sede legale in Giovinazzo ed i Cittadini, in numero minimo di almeno 100 sottoscrittori legalmente identificati, possono presentare proposte popolari di deliberazione su materie di competenza Comunale che riguardino interessi collettivi o diffusi.
2. Sono escluse proposte in materia di:
 - a) programmazione finanziaria;
 - b) fiscalità locale;
 - c) organizzazione interna al Comune e ciclo delle performance;
 - d) argomenti di utilità individuale o di raggruppamenti parziali della cittadinanza.
3. Sono condizioni di ammissibilità della proposta:
 - a) l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dal Comune;
 - b) la valutazione delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto comporta nella fase iniziale e a regime.
4. La proposta, sottoposta ad istruttoria presso gli uffici comunali e corredata dei pareri interni, è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale o di Giunta Comunale entro 30 giorni dalla presentazione, motivatamente prorogabili per altri 30 giorni.
5. Il Comune notifica ad un rappresentante designato dai proponenti la deliberazione con la quale si pronuncia sulla proposta e assicura adeguate forme di pubblicità tramite sito web istituzionale.
6. La deliberazione di accoglimento o di rigetto è adeguatamente motivata.

Art. 50
Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, per propria iniziativa e su materia di esclusiva competenza del Comune, possono promuovere la consultazione di tutti i Cittadini o di parti omogenee di essi, allo scopo di conoscere il giudizio in ordine ad iniziative, attività o provvedimenti di rispettiva competenza.

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici o sondaggi di opinione.
3. Con idonea regolamentazione sono stabilite le modalità telematiche di raccolta delle opinioni.

Art. 51 **Referendum**

1. Il Comune può indire referendum popolari di tipo consultivo ed abrogativo su materie di esclusiva competenza locale e per quesiti univoci tali da non generare dubbi e interpretazioni contrastanti.
2. I referendum consultivi sono intesi a sollecitare pareri ed orientamenti su iniziative che l'Amministrazione Comunale intende intraprendere.
3. I referendum abrogativi sono intesi a deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari comunali o revocare atti amministrativi a contenuto generale.
4. Non è ammesso referendum abrogativo per i seguenti provvedimenti amministrativi riguardanti:
 - a) elezioni, nomine di rappresentanti, decadenze;
 - b) bilanci, rendiconti, tributi, tariffe e sanzioni;
 - c) pianificazioni urbanistiche, strumenti attuativi e varianti;
 - d) atti di organizzazione degli uffici, dei servizi istituzionali e delle risorse umane;
 - e) interventi socio-assistenziali.
5. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione esecutiva del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati computando il Sindaco, oppure su iniziativa di almeno 500 elettori, legalmente identificati, con firme depositate presso la Segreteria Generale del Comune ed accompagnate dal quesito da sottoporre agli elettori e da una relazione illustrativa.
6. La proposta del referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto ed ha esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
8. Il Consiglio Comunale prende atto del risultato delle Consultazioni referendarie entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede, con atto formale, in merito all'oggetto delle stesse.
9. Il Consiglio Comunale non può successivamente assumere decisioni contrastanti con l'esito referendario.
10. Il referendum è altresì escluso:
 - a) quando la materia è già stata oggetto di referendum nel quinquennio antecedente;
 - b) per più di una tornata in un anno;
 - c) quando il Consiglio Comunale sia sciolto;
 - d) nei tre mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 52 **Azione popolare**

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, verificate le motivazioni e le condizioni per assumere la tutela dell'interesse del Comune, delibera la costituzione in giudizio nei termini di legge.
3. L'iniziativa dell'azione popolare deve essere tempestivamente portata a conoscenza del Consiglio Comunale.

Capo II – IL DIRITTO D'ACCESSO E L'INFORMAZIONE

Art. 53

Diritto di accesso. Accesso civico

1. Il Comune assolve, tramite il sito web istituzionale, agli oneri di pubblicazione delle informazioni, delle notizie e degli atti sottoposti ad obblighi di pubblicità legale e di trasparenza.
2. I Cittadini e coloro che vivono stabilmente sul territorio partecipano alla vita politico-amministrativa del Comune acquisendo direttamente, tramite il sito web istituzionale, le informazioni, le notizie e gli atti di proprio interesse.
3. Per le richieste di accesso non procedibili in via telematica, il Comune garantisce ed agevola il diritto di accesso dei Cittadini singoli od associati, rilasciando copie cartacee degli atti previo pagamento dei costi di ricerca e di riproduzione.
4. Il diritto di accesso è negato per gli atti amministrativi secretati per legge.
5. Il rifiuto, il differimento temporaneo e la limitazione dell'accesso agli atti amministrativi sono disciplinati da apposito Regolamento.
6. Il Comune garantisce la fruizione, da parte dei Cittadini singoli od associati, delle prerogative sull'accesso civico.

Art. 54

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune disciplina i procedimenti amministrativi secondo principi di semplificazione, fornendo anche assistenza al cittadino negli adempimenti richiesti dalla Legge.
2. Il Comune garantisce l'adozione di prassi e di atti che consentano la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi incidenti su situazioni giuridiche soggettive.
3. Il Comune persegue, ove possibile, l'amministrazione per accordi procedurali e tramite conferenze di servizio, al fine di incentivare il contemperamento tra interessi pubblici e privati e di prevenire l'insorgenza di conflitti.
4. Nell'ambito della legislazione in materia di "Statuto dei diritti del contribuente", il Comune garantisce, favorisce e disciplina le forme di partecipazione dei contribuenti, assicurando comunque l'effettiva operatività del diritto d'interpello.

PARTE III – FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLI

Art. 55**Attività finanziaria ed impositiva del Comune**

1. L'ordinamento della Finanza del Comune è regolato dalla legge.
2. Nell'ambito delle finanze pubbliche il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è titolare, altresì, di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 56**Il principio di Programmazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Puglia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.
2. Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria comunale:
 - a) il documento unico di programmazione;
 - b) il bilancio di previsione;
 - c) il piano esecutivo di gestione.

Art. 57**Il Documento unico di programmazione**

1. Il documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica e operativa dell'Ente.
2. Il documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa; la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del Mandato Amministrativo, la seconda pari a quello del Bilancio di Previsione finanziario.
3. Il documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Art. 58**Il bilancio di previsione**

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla Legge.
2. Lo schema di bilancio e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al Consiglio Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Legge e dal Regolamento di contabilità.

Art. 59**Il piano esecutivo di gestione**

1. Il piano esecutivo di gestione, approvato dalla Giunta Comunale, ripartisce per centri di responsabilità

le dotazioni finanziarie contenute nel bilancio di previsione, assegna gli strumenti e le risorse umane ai dirigenti, determina gli obiettivi di gestione.

2. Preso atto degli stanziamenti assegnati e, previo contraddittorio con la Giunta Comunale, della qualità e quantità degli obiettivi di gestione, i dirigenti esercitano tutte le funzioni relative alla gestione finanziaria, sotto l'aspetto sia dell'entrata che della spesa, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di contabilità.

Art. 60

Il rendiconto di gestione

1. I risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio, con le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla Legge.
3. Il Sindaco allega al rendiconto una relazione illustrativa, approvata dalla Giunta, con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori.
4. Con le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità, il rendiconto di gestione deve consentire un confronto diretto fra i risultati della gestione ed i programmi, i progetti e gli obiettivi approvati dal Consiglio Comunale con il bilancio di previsione.

Art. 61

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal Regolamento di contabilità, nonché da apposita Convenzione.

Art. 62

Controllo di gestione

1. Il Comune attiva, ai sensi della normativa vigente, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento dell'attività amministrativa;
2. Le modalità di esercizio del controllo di gestione, la frequenza delle verifiche e delle rendicontazioni, le potestà ispettive dell'unità responsabile del controllo di gestione sono stabilite dalla Legge e dal Regolamento di contabilità.

Art. 63

Controlli interni

1. Il Comune assicura i controlli interni sull'efficacia dell'azione di governo, sulla efficienza della gestione economico-finanziaria e sulla regolarità dell'azione amministrativa.

Art. 64**Composizione e nomina del Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti, uno dei quali con funzioni di Presidente.
2. L'individuazione del Collegio dei Revisori avviene secondo le modalità previste dalla legge.
3. La nomina del Collegio dei Revisori è formalizzata dal Consiglio Comunale.
4. Si applica al Collegio dei Revisori dei Conti la disciplina sui casi di incompatibilità, di ineleggibilità e di inconfiribilità di incarichi pubblici previsti dalla legge.

Art. 65**Funzioni**

1. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza della regolarità contabile e finanziaria della gestione, i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal Regolamento. Essi sono tenuti ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità formale dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e la conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.
3. I Revisori, tutte le volte che lo ritengono necessario, presentano al Consiglio, per il tramite del Sindaco, una relazione sull'attività svolta ed eventualmente i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Almeno uno dei Revisori partecipa alle sedute del Consiglio Comunale convocate per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione e, su richiesta del Presidente, alle sedute della Commissione Consiliare permanente nelle quali si esamina la proposta del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione. Il Revisore, se interpellato, esprime pareri dei quali si dà atto nel processo verbale.
5. I Revisori possono essere sentiti dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione e pertanto presenziare in tale sede alle relative riunioni.
6. Le modalità per l'esercizio delle funzioni del Collegio dei Revisori sono previste nel Regolamento di contabilità.

PARTE IV - LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE DI GESTIONE**TITOLO I - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI****Art. 66****Disposizioni generali**

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione dei beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.

2. La gestione dei servizi pubblici può avvenire secondo le modalità indicate nei successivi articoli contenuti nel presente titolo.

Art. 67
Gestione in economia

1. La gestione avviene in amministrazione diretta quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento a soggetti esterni o ad organismi terzi.

Art. 68
Concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale, può concedere a terzi l'esecuzione di contratti di lavori e di servizi.
2. Il corrispettivo della concessione è costituito dal diritto di gestire le opere ed i servizi, eventualmente accompagnato da un prezzo.
3. Al concessionario è trasferito il rischio operativo, senza garanzia di recupero degli investimenti effettuati e senza ripiani a carico del Comune.
4. La scelta del concessionario avviene secondo criteri di trasparenza e di concorrenza.
5. Il Consiglio Comunale approva la delibera di concessione previa adeguata motivazione circa l'esistenza dei presupposti, dell'opportunità e della convenienza economica.
6. Il Consiglio Comunale definisce il contenuto essenziale del contratto di concessione.

Art. 69
Le aziende speciali

1. Le Aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le Aziende speciali improntano la loro attività perseguendo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, considerando anche i trasferimenti.
3. Organi delle Aziende speciali sono:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore.
4. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
5. Gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i Revisori dei Conti, i dipendenti comunali del Comune di Giovinazzo o di altre Aziende speciali esistenti nel Comune sono incompatibili con le cariche di Presidente e di Direttore delle Aziende speciali.

6. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore sono scelti fra coloro che sono forniti di specifica competenza tecnica e capacità imprenditoriale, comprovato da apposito curriculum e possono essere rieletti una sola volta.
7. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione decadono con lo scioglimento del Consiglio Comunale e restano in carica per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei nuovi Amministratori.
8. Il Direttore è l'organo al quale compete la responsabilità gestionale dell'Azienda speciale.
9. Il Sindaco, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, provvede alla immediata sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica nel corso del loro mandato. I nuovi designati esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
10. Il Sindaco può disporre la revoca dalla carica del Presidente, dell'intero Consiglio di Amministrazione e di singoli membri del Consiglio, dandone apposita motivazione al Consiglio Comunale.
11. Il Consiglio Comunale:
 - a) dispone la consistenza del capitale di dotazione delle Aziende speciali;
 - b) determina le finalità e gli indirizzi;
 - c) approva gli atti fondamentali;
 - d) esercita la vigilanza;
 - e) verifica i risultati della gestione;
 - f) provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
12. Gli statuti delle Aziende speciali prevedono un proprio organo di Revisori dei Conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
13. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate, nell'ambito della legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 70 **Le Istituzioni**

1. Il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale, per l'esercizio servizi sociali.
2. Le istituzioni improntano la loro attività perseguendo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, riveniente dall'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Organi delle istituzioni, sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore.
4. Il Consiglio Comunale dispone, con propria deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la costituzione di tali organismi e del relativo Regolamento di gestione.
5. Il Consiglio Comunale inoltre:
 - a) stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni;

- b) determina gli indirizzi;
 - c) approva gli atti fondamentali;
 - d) esercita la vigilanza;
 - e) verifica i risultati della gestione;
 - f) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
6. Il Regolamento stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ordinamento, il funzionamento e la gestione delle Istituzioni.
7. Il Direttore, a cui compete la responsabilità gestionale, è nominato a tempo determinato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale. mentre la responsabilità della direzione può essere assunta da personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato.
8. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui all'art. 69 del presente Statuto.
9. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Giovinazzo esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 71

Le Società di capitale

1. Il Consiglio Comunale può costituire o aderire, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, a Società di capitale regolata dal Codice Civile secondo quanto previsto dalla legge, finalizzata all'esercizio dei servizi pubblici, ovvero alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, alla realizzazione di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri Enti, nonché alla promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo integrato ed occupazionale del territorio del Comune di Giovinazzo e dei Comuni limitrofi, anche nel quadro delle risorse rivenienti dai fondi regionali, comunitari e strutturali.
2. Il Consiglio Comunale deve adeguatamente e congruamente motivare la scelta di costituzione della società di capitale in relazione agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti ed ai vantaggi di economicità e di efficienza del servizio che tale scelta comporta, nonché l'opportunità di farvi partecipare altri soggetti.
3. Il Consiglio Comunale dovrà provvedere per mezzo di procedura di evidenza pubblica alla scelta dei soci privati ed all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato.
4. La convenienza della soluzione prescelta deve essere dimostrata da:
- a) relazione tecnica, nella quale siano evidenziati i correnti vantaggi che derivano agli interessi pubblici da tale forma di gestione, che possono anche trascendere il piano economico e riguardare l'efficienza e l'aggiornamento tecnico del servizio;
 - b) uno studio tecnico organizzativo e finanziario nel quale siano individuate analiticamente le risorse finanziarie necessarie per la gestione del servizio o la realizzazione dell'opera che costituisce l'oggetto dell'attività della società partecipata.
5. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo del Comune di nominare uno o più amministratori e sindaci.
6. L'eventuale prevalenza nella società di capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni o delle quote al Comune di Giovinazzo e, ove i servizi da gestire abbiano interesse

pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Città Metropolitana. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla Società. Nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale deve essere garantita la rappresentanza del capitale pubblico.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle Società di capitali sono disciplinate, nell'ambito della legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 72 **Società in house**

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa vigente, può deliberare la costituzione di una società in house, a totale partecipazione e controllo Comunale o a totale partecipazione pubblica unitamente ad altri Enti.
2. La società in house riceve affidamenti diretti di contratti pubblici da parte del Comune e degli altri Enti costituenti la partecipazione pubblica.
3. Lo statuto della società in house deve prevedere che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei contratti affidati dal Comune e dagli altri Enti costituenti la partecipazione pubblica, e che la produzione ulteriore sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza.

Art. 73 **Carte dei Servizi**

1. L'erogazione dei servizi pubblici deve altresì rispondere ai principi di imparzialità, tutela dell'utente, efficienza ed efficacia. Nel rispetto dei predetti principi, ognuno dei soggetti erogatori adotta una propria Carta dei Servizi, che rende pubblica e garantisce i criteri di erogazione del servizio, individua gli strumenti di tutela dell'utenza, assicura l'informazione degli stessi, secondo la normativa vigente.

Art. 74 **Servizio locale di Protezione Civile**

1. Il Sindaco, in quanto Autorità di Protezione Civile, sovrintende alla programmazione, alla realizzazione ed alla attuazione di provvedimenti ed azioni volti a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Per la piena attuazione di tali funzioni, è istituito il servizio Comunale di Protezione Civile, presieduto dal Sindaco o dal suo delegato, con funzioni di coordinamento delle risorse umane, sociali tecniche e scientifiche presenti nel Comune per la prevenzione e la previsione dei rischi ed il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verifichino nel territorio del Comune di Giovinazzo.
3. L'organizzazione ed i compiti del servizio comunale di Protezione Civile sono stabiliti da apposito Regolamento.
4. Il Sindaco per lo svolgimento di tali funzioni, si avvale anche del contributo delle organizzazioni dei cittadini e delle associazioni operanti nel campo della Protezione Civile, facendo riferimento agli istituti di partecipazione popolare previsti dal presente Statuto.

TITOLO II – FORME ASSOCIATIVE DI GESTIONE**Art. 75
Convenzioni**

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta Comunale, al fine di consentire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali compreso il Sindaco, la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con altri Enti pubblici territoriali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e dei servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, ed istituire uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti ed ai quali può essere conferita delega di funzioni pubbliche in luogo degli stessi enti partecipanti all'accordo.

**Art. 76
Consorzi**

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni il Consiglio Comunale può deliberare, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge, la costituzione o l'adesione a Consorzi con altri Comuni e, ove interessati, con altri Enti Pubblici.
2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali compreso il Sindaco, unitamente allo statuto del Consorzio, la convenzione che stabilisce i fini, la durata, i rapporti finanziari e gli obblighi e le garanzie fra gli enti consorziati.
3. Il Sindaco, anche tramite un suo delegato rappresenta il Comune nell'Assemblea del Consorzio.

**Art. 77
Accordi di programma**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, di Province e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti Pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Le modalità, gli adempimenti, la procedura e gli effetti per promuovere e concludere l'accordo di programma sono stabiliti dalla legge.

**Art. 78
Protocolli d'intesa**

1. Per forme semplificate di collaborazione finalizzate al raggiungimento di scopi determinati o per la gestione congiunta entro un tempo determinato di interessi a rilevanza pubblica, il Comune, previa deliberazione

della Giunta Comunale, può stipulare protocolli d'intesa con Enti pubblici e con soggetti privati dotati di personalità giuridica.



NORME FINALI

Art. 79 Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalla legge.
2. Le proposte di cui al comma 1 del presente articolo sono sottoposte al parere degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la Segreteria Comunale, con pubblici avvisi di tale deposito.
3. Nessuna deliberazione di modificazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore, fatti salvi gli adeguamenti previsti con l'entrata in vigore di leggi i cui principi costituiscono limite inderogabile ed abrogano le norme statutarie. In tali casi il Consiglio Comunale adegua lo Statuto nei termini stabiliti dalla legge.
4. La proposta di modificazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata se non è decorso almeno un anno dalla sua reiezione.

Art. 80 (Entrata in vigore)

Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio, come prevede la normativa.



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)